



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE
 N° 3
 REG. GENERALE
 N° 1757/2014
 UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
 DI TARANTO

SEZIONE 3

07/05/2015 ore 09:00

riunita con l'intervento dei Signori:

N° *1712*

- | | | | |
|--------------------------|--------------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | OCCHINEGRO | RICCARDO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | GARGANO | SAVERIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | ALESSANDRINO | RICCARDO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

PRONUNCIATA IL:

7 MAG. 2015

DEPOSITATA IN
 SEGRETERIA IL

2 LUG. 2016

Il Segretario

[Handwritten signature]

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1797/2014
 depositato il 10/12/2014

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP01P200732/2014 IRPEF-ALTRO 2009
 contro:
 AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

MONTANARO VITO
 C.SO UMBERTO I N.150 74123 TARANTO TA

Il ricorso è proposto contro l'Agenzia delle Entrate di Taranto; avverso l'avviso di accertamento n. TVP01P200732/2014 notificato il 29/9/2014 e con il quale atto viene richiesta IRPEF ed accessori.

Trattasi di atto emesso con ricostruzione di imponibili da tassare in applicazione del comma 4) e seguenti-art.38-DPR 600/73.

Il ricorrente contesta l'atto e la richiesta, espone le sue ragioni di contrasto con l'operato dell'Ente richiedente e conclude chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.

Effettuata la costituzione in giudizio l'Ente richiedente, ritenendo legittimo il proprio operato, chiede la conferma dei propri atti ed il rigetto del ricorso.

ESAMINATI gli atti, la Commissione deve rilevare che le ragioni esposte dal ricorrente sono condivisibili.

Mancanza di motivazione

L'Agenzia delle Entrate ha gravemente violato le disposizioni della L.241/90 e della L. 212/2000 che impongono alla P.A. di esporre nell'atto emesso, i motivi di fatto e le ragioni giuridiche che hanno condotto la stessa A.F. al convincimento della richiesta e di esternarlo con semplicità e chiarezza.

Nell'atto oggi in esame non è stata esposta alcuna motivazione, ma sono state riportate alcune circostanze riferite all'inoltro di inviti a comparire. Null'altro se non il riferimento al citato articolo 38.

Oltre alla violazione delle norme menzionate, l'Agenzia non ha permesso la comprensione dei fatti costituenti la pretesa ed ha riportato, conclusivamente, un importo di imponibili (euro 218.802) da sottoporre a tassazione senza specificare alcuna ragione della sua provenienza e privando il contribuente della possibilità di verifiche e controlli e di esercitare compiutamente il suo diritto di difesa.

L'atto come formato non può essere legittimato e deve essere sanzionato secondo le norme riportate nelle leggi citate.

Infondatezza dell'accertamento per violazione e falsa applicazione del comma 4) e seguenti-art.38-DPR 600/73.

L'Agenzia nell'accertamento ha tenuto conto con genericità solo delle poste a sé favorevoli:

*investimenti (euro 200.000 per acquisto azioni, euro 12.066 premi assicurazione sulla vita);

*spese certe ((euro 1.756 per combustibile ed energia ed euro 443 per altri beni e servizi);


*spese per elementi certi (euro 258 per abitazione ed euro 4.279 per trasporti);

senza tenere conto di un disinvestimento immobiliare pari ad euro 210.000 rappresentato dalla vendita di un immobile avvenuta nel 2006 e per il quale comportamento non ha fornito alcuna giustificazione.

Deve ricordare la Commissione che il dettato normativo di cui alla tabella A-del Decreto 24/12/2012 recepito anche nella circolare 24/E del 31-7-2013 dell'Agenzia delle Entrate, prevede che gli incrementi patrimoniali da imputare al periodo di imposta devono essere determinati dall'ammontare degli investimenti effettuati nell'anno al netto dell'ammontare dei disinvestimenti effettuati nell'anno e di quelli netti dei quattro anni precedenti all'acquisto dei beni.

Su questa base non assume rilievo l'assunto dell'Agenzia che dei 210.000 euro citati, euro 140.000 sarebbero stati incassati dal ricorrente venditore prima della stipula del rogito avvenuta il 23-6-2006, perché il periodo rientrava comunque nei quattro anni previsti dal Decreto citato.

L'accertamento risulta illegittimo ed infondato e non può ottenere conferma giuridica.



Reg. 1757/14 f.2/ - [REDACTED]

Utilizzo di presunzioni

Precisato che le presunzioni di maggior reddito formulate ai sensi dell'art.38-DPR 600/73 sono presunzioni semplici (numerose pronunce di Cassazione tra le quali la n. 20800/2013), deve evidenziare la Commissione che le stesse non possono avere valenza se non sono supportate da altri elementi riferibili alla concreta capacità contributiva del contribuente, elementi che l'Agenzia ha l'onere di documentare.

Nel caso di specie, come già riportato non è stata documentata dall'Agenzia alcuna circostanza a sé favorevole segnalata e l'Agenzia, lasciando le sue stesse presunzioni alla stregua di semplici indizi, ha fatto venire meno la basilare legittimità al suo stesso atto, atto che non può essere confermato.

Per tutto quanto riportato che deve considerarsi assorbente anche per tutto quanto altro riportato agli atti di causa e non esplicitamente trattato, la Commissione ritiene di dover confermare le richieste del ricorrente.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La TERZA Sezione della CTP di Taranto, così dispone:

===in accoglimento del ricorso, dichiara nullo l'avviso di accertamento impugnato;

===spese liquidate in favore del ricorrente euro seimilaottocento che pone a completo carico dell'Agenzia delle Entrate di Taranto e da pagare in favore del difensore costituito del ricorrente perché dichiaratosene antistatario.

Deciso il giorno 7/5/2015

Il Giudice Relatore
(Saverio Gargano)

Il Presidente
(Riccardo Occhinero)